Prot. n. DDA/0002410 del 31 ottobre 2017

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/1240, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 610/DDA/LC)

Con istanza DDA/1240, pervenuta in data 30 ottobre 2017 (prot. n. DDA/0002391), è stata segnalata dalla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), in qualità di soggetto legittimato, in quanto mandataria per il territorio italiano dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere sonoro, sul sito internet http://mp3red.cc, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- "*Negramaro* | *Astolfo*"
- "*Negramaro* | *Mentre tutto scorre*"
- "*Negramaro* | *Estate*"
- "*Negramaro* | *Parlami d'amore"*
- "*Negramaro* | *Immenso*", alla pagina internet
<*omissis*>

- "*Eros Ramazzotti* | *Cose della vita"*
- *"Eros Ramazzotti* | *Più bella cosa"*
- *"Eros Ramazzotti* | *Terra promessa"*
- *"Eros Ramazzotti* | *Un cuore con le ali"*
- *"Eros Ramazzotti* | *Adesso tu*, alla pagina internet
<*omissis*>

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere sonore sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli articoli 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, 72 e ss. e 80, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

– il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società Key-Systems GMBH, raggiungibile alla e-mail abuse@key-systems.net, per conto di un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla società whoisproxy.com, con sede in Alexandria, Virginia, Stati Uniti e raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica abuse@whoisproxy.com;

– i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com, alla medesima società sono riconducibili anche i *server* impiegati, che risultano localizzati a Phoenix, Arizona, Stati Uniti d'America.

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza DDA/1240 è stata presentata da una delle associazioni di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *u)*, sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento. Inoltre, si rilevava che *alias* dello stesso sito era già stato oggetto di precedente decisione dell'Autorità con delibera n. 146/14/CSP, n. 174/15/CSP, n. 220/15/CSP, n. 92/16/CSP e n. 75/17/CSP.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete internet provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali e tutele della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Luisa Chiellino, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/1240**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. *b)*, del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, lett. *d)*, del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 16 novembre 2017**.

Come previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito internet dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore

Firmato da:Benedetta Alessia Liberatore
Data: 31/10/2017 10:54:09